

## Focus Team Private Clients

settembre 2019

Recenti pronunce della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle entrate in tema di *trust*

## Focus Team Private Clients



## Focus Team Leader

Gianpiero Succi

[gianpiero.succi@belex.com](mailto:gianpiero.succi@belex.com)

tel. 02-771131



## Autori

Stefano Simontacchi

[stefano.simontacchi@belex.com](mailto:stefano.simontacchi@belex.com)

tel. 02-771131

Giampaolo Genta

[giampaolo.genta@belex.com](mailto:giampaolo.genta@belex.com)

tel. 02-771131

## 1. Premessa

La prima parte di settembre è stata di particolare interesse per la fiscalità del *trust* tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione 12 settembre 2019, n. 22754 (“Cassazione 22754/19”) e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la Risposta a interpello 10 settembre 2019, n. 371 e con la Risposta a interpello 11 settembre 2019, n. 381 (“Risposta 371/19” e “Risposta 381/19”).

La sentenza della Corte di Cassazione e la Risposta 371/19 riguardano l'imposta sulle successioni e donazioni, mentre la Risposta 381/19 concerne l'individuazione del soggetto passivo dei redditi derivanti dai beni in *trust*.

## 2. Cassazione 22754/19 e Risposta 371/19

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a un *trust* costituito da marito e moglie, nominatisi *trustee*, a cui questi avevano trasferito beni immobili individuando quali beneficiari alla scadenza gli stessi disponenti ovvero i loro figli (si trattava quindi di un *trust* autodichiarato).

Il notaio rogante aveva autoliquidato le imposte indirette in misura fissa (attualmente pari a 200 Euro), mentre l’Agenzia delle entrate riteneva applicabile l'imposta sulle donazioni con aliquota proporzionale dell'8%.

Il contenzioso instauratosi aveva vissuto alterne vicende nell’ambito del giudizio di merito: la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva aderito alla tesi di quest’ultimo. L’Agenzia delle entrate impugnava quindi, a sua volta, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

La Corte di Cassazione pone fine al contenzioso respingendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, la Corte, dopo aver ripercorso i vari filoni interpretativi succedutisi in capo alla stessa Cassazione a partire dal 2015, afferma il principio generale per cui, a prescindere dalla tipologia di *trust*, il momento impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni deve essere individuato nel trasferimento finale dei beni ai beneficiari.

A esito di tale pronuncia della Corte, conforme a principi già espressi in precedenti sentenze (es., Cassazione 26 ottobre 2016, n. 21614, Cassazione 17 gennaio 2019, n. 1131, Cassazione 7 giugno 2019, n. 15453), pare emergere quindi un orientamento giurisprudenziale (auspicabilmente) consolidato (la stessa sentenza afferma che il contrasto interpretativo di cui la stessa dà atto debba considerarsi “... ormai soltanto diacronico ...”).

E’ interessante notare che la sentenza in parola non si limita a superare l’interpretazione formulata in alcuni precedenti sentenze secondo cui il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, quando applicata ai vincoli di destinazione, sarebbe rappresentato dalla costituzione del vincolo in sé e, quindi, non sarebbe necessario un effettivo trasferimento di beni e diritti da un patrimonio a un altro (es., Cassazione 24 febbraio 2015, n. 3735).

Viene infatti altresì superata quella corrente interpretativa “intermedia” secondo cui l’individuazione del momento impositivo andrebbe individuata, caso per caso, valutando se, al momento dell’attribuzione dei beni, il vincolo di destinazione è in grado di determinare effetti traslativi che realizzano un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro (es., Cassazione 7 novembre 2018, n. 734, Cassazione 18 luglio 2019, n. 19310). Al di là di qualsiasi considerazione sulla correttezza concettuale di tale interpretazione, è di tutta evidenza come la stessa porti con sé un notevole grado di incertezza: quando può dirsi che un’attribuzione comporta “... *effetti traslativi (...) che realizzano un incremento stabile (...) di un dato patrimonio ...*” (avendo a mente le varieghe previsioni che possono caratterizzare un *trust*)?

A fronte di un’interpretazione giurisprudenziale apparentemente sulla via della stabilità, occorre rilevare che l’Agenzia delle entrate ha riaffermato nella Risposta 371/19 la tradizionale interpretazione ministeriale secondo cui l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento dell’attribuzione dei beni in *trust* e non al momento del trasferimento ai beneficiari.

Il documento di prassi non fa alcuna menzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione (né di quella favorevole alla tesi dell’Agenzia delle entrate – da considerarsi ormai minoritaria – né di quella contraria di cui la sentenza appena citata è l’ultimo esempio in ordine di tempo).

Senza dilungarci su quale delle due teorie sia concettualmente più appagante o condivisibile alla luce di diverse considerazioni (anche pratiche), ci si limita ad auspicare un ripensamento da parte dell’Agenzia delle entrate (volto a recepire le indicazioni della Corte di Cassazione) o un intervento del Legislatore (volto a modificare la normativa o a fornirne un’interpretazione autentica). L’attuale stato di incertezza è infatti difficilmente accettabile considerate le conseguenze che derivano dall’aderire all’una o all’altra teoria (basti pensare che seguendo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, eventuali

incrementi di valore dei beni in *trust* non dovrebbero essere soggetti a imposta una volta che gli stessi verranno trasferiti ai beneficiari; l'interpretazione della Cassazione porta invece a opposte conclusioni visto che il momento impositivo coincide, appunto, con il trasferimento dei beni dal *trust* ai beneficiari).

---

### 3. Risposta 381/19

---

La Risposta 381/19 è relativa a un'istanza di interpello con cui il contribuente chiedeva se le modifiche che intendeva apportare a un atto di *trust* (già considerato inesistente fiscalmente - in un precedente interpello non pubblico - per via dei limiti imposti all'autonomia del *trustee*) avrebbero portato al riconoscimento fiscale del *trust* ai fini delle imposte sui redditi. Dal riconoscimento o meno del *trust* (ai fini tributari) discende, *in primis*, l'attribuzione del reddito derivante dai beni in *trust* al *trust* stesso o – in questo caso – al disponente (con le conseguenze che ne derivano in termini diverso trattamento fiscale applicabile a talune tipologie di redditi e di aliquota qualora i redditi siano attribuiti a uno piuttosto che all'altro).

L'Agenzia delle entrate ha fornito in più occasioni le linee guida per svolgere tale analisi. Fondamentalmente, secondo l'Agenzia delle entrate, sono da considerarsi interposti quei *trust* “... *in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari* ...” (es. Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E).

In base a tale principio (e alle sue esemplificazioni contenute nei precedenti di prassi) applicato alle disposizioni originarie del *trust* in parola, l'Agenzia delle entrate aveva, come già ricordato, ritenuto che lo stesso fosse da considerarsi interposto.

Sebbene il contribuente abbia dato atto della volontà di apportare delle modifiche sostanziali, alcune disposizioni continuavano a prevedere l'obbligo per il *trustee* di ottenere il previo consenso del disponente o del “Comitato dei Saggi” (o comunque di acquisirne il parere).

Dall'analisi del documento di prassi emerge il mantenimento in capo al disponente di rilevanti poteri. In particolare:

- a) l'alienazione degli immobili in *trust* in godimento al disponente, al coniuge e ai beneficiari richiede il previo parere del disponente o del Comitato dei Saggi;
- b) eventuali modifiche dell'atto istitutivo richiedono il consenso del disponente;
- c) il disponente può attribuire al coniuge crediti verso il *trustee*;
- d) il *trustee* non è legittimato a compiere alcun atto di disposizione, di impiego o di garanzia su un bene in *trust* in contrasto con le

determinazioni espresse dalla persona che ha attribuito il bene in *trust*;

- e) il *trustee* può essere revocato in qualsiasi momento dal disponente o, qualora questi sia deceduto dal Comitato dei Saggi o, alternativamente, dai beneficiari congiuntamente.

Per quanto il testo della risposta non consenta di apprezzare pienamente il contenuto delle disposizioni modificate e di avere comunque un quadro complessivo delle disposizioni contenute nell'atto di *trust*, le conclusioni dell'Agenzia delle entrate appaiono condivisibili in base alle suddette limitazioni in capo al *trustee*.

Il documento di prassi rinnova quindi l'attualità del corretto bilanciamento tra:

- a) l'autonomia gestionale del *trustee* (che è elemento caratterizzante l'istituto);
- b) la possibilità di mantenere alcuni diritti e facoltà in capo al disponente; e
- c) l'individuazione di un soggetto demandato a vigilare sull'attività gestoria del *trustee* (il c.d. "*protector*" che spesso è rappresentato da più soggetti operanti mediante un comitato, come il "Comitato dei Saggi" di cui alla Risposta 381/19).

Altro aspetto che merita, infine, attenzione, e su cui il documento di prassi non fornisce linee guida particolari, è il necessario distinguo tra prevedere la necessità per il *trustee* di acquisire il consenso da parte del disponente (che, in termini generali, è evidentemente segnaletico di un mancato spossessamento dei beni da parte del disponente) e il dover acquisire un parere non vincolante del disponente e/o del *protector*.

Un'attenta verifica preventiva dei rapporti che intercorrono tra *trustee*, disponente, beneficiari e *protector* – che in talune circostanze patologiche può comportare il disconoscimento *tout court* del *trust*, non solo, quindi, a fini fiscali – basata sulle indicazioni della prassi ministeriale (e tenuto conto delle disposizioni della legge regolatrice scelta) rappresenta quindi una fase centrale dell'assistenza legale connessa all'istituzione di un *trust*. Un'analisi mirata consente infatti di evitare riqualificazioni *ex post* da parte dell'Agenzia delle entrate (con le ovvie conseguenze in termini di possibili maggiore imposte e sanzioni).



## Focus Team Private Clients

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diverse aree di pratica con focus nel settore private clients.

Gianpiero Succi

*Societario*

Vittorio Allavena

*Contenzioso*

Roberto Cera

*Societario*

Giuseppe Lombardi

*Contenzioso*

Umberto Nicodano

*Societario*

Matteo Maria Pratelli

*Societario*

Silvia Romanelli

*Societario*

Laura Salvaneschi

*Contenzioso*

Alberto Saravalle

*Societario*

Stefano Simontacchi

*Fiscale*

Federico Vezzani

*Regolamentare*

Manlio Frigo

*Arte e Beni Culturali*

Giuseppe Sbisà

*Societario e Contenzioso*

Silvia Stabile

*Arte e Beni Culturali*

Matteo Erede

*Societario*

Giampaolo Genta

*Fiscale*